



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CARATTERE IMPUGNATORIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO E DIVIETO DI AMPLIAMENTO DEL THEMA DECIDENDUM

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
11, Sentenza del 24/04/2026 dep. il 4/5/2026, n. 3086

Composizione

Pres. rel. C. Buonauro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - Carattere impugnatorio del
giudizio tributario - Conseguenze - Oggetto del giudizio - Limitazione ai
motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa
tributaria - Configurabilità - Possibilità di rilevare vizi diversi ed ulteriori
- Esclusione - Ampliamento dell'oggetto del giudizio - Motivi aggiunti -
Ammissibilità in primo grado – Possibilità – Limiti.

Massima

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda
nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto
sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto
e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve
specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la
conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità
dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la
presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n.
546/1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non
conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui
l'interessato ha notizia di tale deposito.

Rif. normativi

Art. 24 del d.lgs. n. 546/1992



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 23856 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 9637 del 2017 (CONF.)

Cass. n. 7927 del 2016 (VEDI)

Anno pubbl.

2026